

Prot. PS 73 del 03.09.2020



COMUNE DI CRISPANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 03 SETTEMBRE 2020

OGGETTO : Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 83/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" – ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
- il DPCM del 07/08/2020 ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 ha previsto che su tutto il territorio nazionale è fatto obbligo dalla ore 18,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

Dato atto che tra le misure adottate, applicabili sull'intero territorio nazionale, vi è il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati;

che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania e sia nei Comuni limitrofi evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19;

Dato atto che negli ultimi giorni sono stati segnalati casi di concittadini risultati positivi al tampone orofaringeo per Covid-19;

Verificata la necessità di implementare le misure di protezione già in atto, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio dall'evolversi della situazione come sopra evidenziato, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali;

Sentito il C.O.C. riunitosi in data odierna

Ritenuto necessario estendere l'obbligo di utilizzo delle protezioni individuali all'intera giornata;

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- le azioni da porre in campo – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID-19";

Ritenuto di dover adottare le opportune cautele stante l'attualità del pericolo e l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;

Richiamate le disposizioni delle ordinanze in materia emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

Richiamati gli articoli 50 e 54 del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, dal **3** settembre 2020 e fino al 24 settembre 2020, salvo diversi provvedimenti legati all'evoluzione del fenomeno sul territorio comunale:

1. è fatto obbligo su tutto il territorio comunale e per l'intero arco delle 24 ore della giornata, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
2. la chiusura della villa comunale alle ore 20.00 con facoltà del gestore di poter consentire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, il solo accesso al bar attraverso il varco pedonale di via Canello e la sosta degli avventori ai tavolini nell'area interna immediatamente adiacente al bar per un numero massimo di 15 persone, garantendo, in ogni caso il distanziamento interpersonale degli utenti ed evitando qualsiasi forma di assembramento;
3. l'accesso agli uffici comunali, ad esclusione dei servizi demografici e dell'ufficio protocollo è consentito soltanto previo appuntamento utilizzando l'indirizzo di posta elettronica prenotazioni@comune.crispano.na.it e successiva conferma da parte del responsabile dell'ufficio, demandando le disposizioni organizzative relative al tracciamento dell'utenza e alle modalità di accesso al Segretario Generale e al Responsabile del I Settore;
4. gli esercenti commerciali sono tenuti ad espletare la propria attività con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio, anche predisponendo, ove compatibile con l'attività esercitata, il servizio di consegna a domicilio nei giorni in cui è limitata la circolazione ai cittadini come sopra riportata;

Salvo che il fatto costituisca reato la violazione della presente ordinanza è punita con il pagamento della sanzione amministrativa nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del D.L., n. 19/2020 convertito nella legge 34/2020.

DISPONE

- la decorrenza della presente dal 03.09.2020 e fino al 24.09.2020, salvo proroga;
- la pubblicazione all' Albo- pretorio online del Comune di Crispano;
- la notifica alla Zolengi s.r.l. , gestore della Villa Comunale;
- la trasmissione:
 - al Prefetto della Provincia di Napoli;
 - al Presidente della Regione Campania;
 - al Comando di Polizia Municipale di Crispano
 - alla Stazione dei Carabinieri di Crispano ;
 - al Commissariato P.S. di Afragola;



IL SINDACO

Avv. Michele Emiliano